Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 310

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 10 dicembre 1969

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 310 DEL 10 DICEMBRE 1969:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 69: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° gennaio 1971 (dalla serie 1ª/1971 alla serie 19ª/1971), emessi in base alla legge 27 giugno 1961, n. 543 ed al decreto ministeriale 12 dicembre 1961. — Parte I: Elenco dei premi assegnati nella OTTAVA estrazione eseguita il 20 novembre 1969; Parte II: Elenco dei premi assegnati nella 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª estrazione.

(10049)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 70: **Giuntelli, società per azioni, in Cagliari:** Ottava estrazione « Prestito obbligazionario 1961 » e Settima estrazione « Prestito obbligazionario 1962 » effettuate il 10 novembre 1969. — **Ing. Filippo & Carlo Tassara, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1969. — **Acciaieria e ferriera di Bolzaneto, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 24 novembre 1969. — **Etelia, società per azioni, in Firenze:** Rimborso di obbligazioni. — **Autostrade meridionali, società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 24 novembre 1969. — **Ippolito Cattaneo, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 19 novembre 1969. — **Dufour, società per azioni, in Genova-Cornigliano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 novembre 1969. — **A.B.C.D. - Società italiana per azioni Asfalti Bitumi Cementi e Derivati, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 3 novembre 1969. — **Montecatini Edison, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni Montecatini 5,50 % emissione 1960 sorteggiate il 24 novembre 1969. — **Piaggio & C., società per azioni, in Genova:** Obbligazioni 7 % 1961 sorteggiate il 25 novembre 1969. — **Piaggio & C., società per azioni, in Genova:** Obbligazioni 7 % serie B sorteggiate il 25 novembre 1969. — **ETERNIT, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni 6 % sorteggiate il 5 novembre 1969. — **ETERNIT, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni 7 % sorteggiate il 6 novembre 1969. — **S.E.I. - Gas, società per azioni, in Cremona:** Obbligazioni sorteggiate il 20 novembre 1969. — **F. e P. Ingegnoli e Soci, società per azioni, in Milano:** Estrazioni di obbligazioni. — **Società talco e grafite Val Chisone, in Pinerolo:** Obbligazioni 6,50 % sorteggiate il 21 novembre 1969. — **San Nicola, società per azioni, in Santa Domenica Talao:** Obbligazioni sorteggiate il 19 novembre 1969. — **APE - Elettrochimica Ligure, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 novembre 1969. — **Vetreria Savonese Angelo Viglienzoni, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 novembre 1969. — **« O.R.S.A. », società per azioni, in Gorla Minore:** Obbligazioni sorteggiate il 18 novembre 1969. — **Ranco italiana, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1969. — **« Eridania » Zuccherifici nazionali, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni 5,50 % 1960-1982 sorteggiate il 1° dicembre 1969. — **Società Ceramica Adriatica, società per azioni, in Livorno:** Sorteggio di obbligazioni. — **Rivolta Carmignani & C., società per azioni, in Macherio:** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1969. — **Officine Metallurgiche Piemontesi, società per azioni, in liquidazione, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1969. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni IRI 5,50 % 1959-1979 sorteggiate il 25 novembre 1969. — **Giulio Fiocchi, società per azioni, in Lecco:** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1969. — **Montecatini Edison, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni Edison 5,50 % emissione 1960 sorteggiate il 1° dicembre 1969. — **FULGOR - Cavi conduttori elettrici e lavorazione gomma, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1969. — **« Cesalpinia », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1969. — **Galfa, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1969 (Delibera 4 luglio 1960). — **Galfa, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1969 (Delibera 22 febbraio 1960). — **Banca centrale di credito popolare Centrobanca, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1969. — **« O.M.A.R. » - Officine meccaniche auto ricambi, società per azioni, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 2 dicembre 1969. — **« Zedapa », società per azioni, in Padova:** Obbligazioni serie A sorteggiate il 27 novembre 1969. — **« Zedapa », società per azioni, in Padova:** Obbligazioni serie B sorteggiate il 27 novembre 1969. — **Società Immobiliare Garlenda, società per azioni, in Alassio:** 4° sorteggio di obbligazioni 5 %. — **S.P.A.R.T.A. - Società per Azioni Rifornimento Tessuti Affini, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 28 novembre 1969. — **« Domus Nostra », società per azioni, in Pianoro (Bologna):** Obbligazioni del prestito di L. 15 milioni al 7 % sorteggiate il 18 novembre 1969. — **« Domus Nostra », società per azioni, in Pianoro (Bologna):** Obbligazioni del prestito di L. 20.000.000 al 7% sorteggiate il 18 novembre 1969. — **Officine Meccaniche Beta, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1969. — **« Bayer Italia », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1969. — **« Unipectina », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1969 (Emissione 1962). — **« Unipectina », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1969 (Emissione 1967). — **Tubi Meriflex - Fabbrica meridionale tubi ed alberi flessibili, società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il

28 novembre 1969. — **Società Ferramenta C. Cantini & C. per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 20 novembre 1969. — **Rivera, società per azioni, in Andria (Bari):** Estrazione di obbligazioni 1° dicembre 1969. — **Immobiliare Aldia, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1969. — **Finanziaria Finci, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1969. — **Istituto Medicamenta, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1969.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1969, n. **875.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « Vittorio Leonardi », con sede in Chiavari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Genova in data 19 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Vittorio Leonardi » di Chiavari, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 1 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 675 del 13 agosto 1955;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « Vittorio Leonardi », con sede in Chiavari (Genova), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Genova;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Chiavari;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 675 del 13 agosto 1955.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 101. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1969, n. **876.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « San Giovanni Battista », con sede in Foligno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Perugia in data 21 novembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « San Giovanni Battista » di Foligno, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 1 dello statuto approvato con regio decreto 28 novembre 1867;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « San Giovanni Battista », con sede in Foligno (Perugia), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Perugia;

due membri eletti dal consiglio comunale di Foligno;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 28 novembre 1867.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 100. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1969, n. **877.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « Marina Rati », con sede in Cogoleto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Genova in data 19 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « Marina Rati » di Cogoleto, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provve-

deva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 3 dello statuto approvato con regio decreto 25 luglio 1875;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « Marina Rati », con sede in Cogoleto (Genova), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Genova;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Cogoleto;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 25 luglio 1875.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 98. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1969, n. 878.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « Francesco Grifoni », con sede in Amatrice.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Rieti in data 8 luglio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « Francesco Grifoni » di Amatrice, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 10 dicembre 1934;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « Francesco Grifoni », con sede in Amatrice (Rieti), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Rieti;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Amatrice;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 10 dicembre 1934.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 96. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1969, n. 879.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Santa Croce », con sede in Fano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Pesaro in data 3 marzo 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Santa Croce » di Fano, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 25 marzo 1880;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Santa Croce », con sede in Fano (Pesaro), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Pesaro;

due membri eletti dal consiglio comunale di Fano;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 25 marzo 1880.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 99. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1969, n. **880**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « SS. Prospero e Caterina », con sede in Camogli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Genova in data 19 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « SS. Prospero e Caterina » di Camogli, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 13 aprile 1911;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « SS. Prospero e Caterina », con sede in Camogli (Genova), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Genova;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Camogli;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 13 aprile 1911.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 97. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 1969, n. **881**.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1969, n. 589, concernente la dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « San Leonardo », con sede in Castellammare di Stabia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il proprio decreto 12 febbraio 1969, n. 589, con il quale l'ospedale « San Leonardo » di Castellammare di Stabia (Napoli), è stato dichiarato ente ospedaliero;

Visto il decreto del medico provinciale di Napoli in data 3 luglio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « San Leonardo » di Castellammare di Stabia, è stato riclassificato ospedale generale provinciale, ai sensi degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che ai sensi dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, il consiglio di amministrazione degli enti ospedalieri dai quali dipende almeno un ospedale provinciale presenta una composizione differente da quella degli enti ospedalieri che comprendano uno o più ospedali di zona;

Considerato che occorre procedere alla modifica del proprio decreto 12 febbraio 1969, n. 589, per la parte che indica la composizione del consiglio di amministrazione dell'ospedale « San Leonardo » di Castellammare di Stabia;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1969, n. 589, con il quale l'ospedale « San Leonardo » di Castellammare di Stabia è stato dichiarato ente ospedaliero, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Napoli;

due membri eletti dal consiglio comunale di Castellammare di Stabia;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 12 luglio 1870, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1957, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1957, registro n. 117 Interno, foglio n. 257 ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 114. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1969, n. **882**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1692, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 50, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia è modificato nel senso che dopo il quindicesimo comma è aggiunto il seguente:

« L'esame di laurea consiste nella presentazione e nella discussione orale di una dissertazione scritta su tema liberamente scelto dal candidato ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *dicembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 230, *foglio n.* 115. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1969, n. **883**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa ex conventuale « Le stimmate di San Francesco », in Urbino.

N. 883. Decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa ex conventuale « Le stimmate di San Francesco », in Urbino.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *dicembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 230, *foglio n.* 117. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1969, n. **884**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa « Madonna delle grazie », in Guarcino.

N. 884. Decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa « Madonna delle grazie », in Guarcino (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *dicembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 230, *foglio n.* 118. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1969, n. **885**.

Autorizzazione all'Associazione italiana della croce rossa ad accettare una eredità.

N. 885. Decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione italiana della croce rossa, viene autorizzata ad accettare, con beneficio di inventario e con effetto dal 22 luglio 1961, l'eredità con clausola di sostituzione fede commissaria disposta dal defunto Rasasco Giovanni risultante dal testamento olografo del 15 novembre 1954, depositato e pubblicato con verbale 26 marzo 1956, n. 5160 di repertorio, a rogito notar Abele Messuti, in Chiavari.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *dicembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 230, *foglio n.* 95. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1969, n. **886**.

Autorizzazione all'Associazione italiana della croce rossa ad accettare una eredità.

N. 886. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione italiana della croce rossa, viene autorizzata ad accettare l'eredità, in ragione di 4/50, disposta dalla defunta signora Morzenti Alessandra Antonia, detta Alessandrina e anche Rina, ved. Milesi, con testamento olografo pubblicato per atto 11 aprile 1967, n. 28358 di repertorio del notaio dott. Celestino Terzi di Bergamo.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *dicembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 230, *foglio n.* 94. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1969.

Delimitazione delle zone, in provincia di Vicenza, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a colture di pregio danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, che autorizza la spesa per gli interventi nelle zone colpite dalle calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Vicenza;

Decreta:

Per la provincia di Vicenza si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, e del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969:

Comune di Arcugnano, per la località omonima e per le località Villa, Roccolo, Torri, Burra, Monte Cucco, Casa Cora;

Comune di Longare, per la località omonima e per le località Casa Bugano di Sotto, Colderuga, Bugano di Sopra, Cà Maistro, Secula, Casa Donadello, Caseificio, Casa Boscati, Perin, Casa Balbo, Casa Settimo di Giave, Casa Pozzar, Casa Bassani, Monticello, Zancanoni;

Comune di Orgiano, per le località Cà del Diavolo, Mozzaro, Casa S. Feliciano, Carbon, Casa Losca, Navicella, Casa Gre, Stazione, Contrada Frassenara, Teonghio, Fior di Spin, Ronego;

Comune di Alonte, per le località Castagnara, Case Monteselli, Casa Tassoni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(11360)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1969.

Determinazione delle quantità di stupefacenti da produrre e mettere in vendita nel corso dell'anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti con i quali le sottoelencate ditte sono state autorizzate a fabbricare ed approntare per la vendita sostanze soggette alle disposizioni di legge sugli stupefacenti;

Visti i testi delle convenzioni e protocolli internazionali in materia di stupefacenti;

Viste le valutazioni del fabbisogno nazionale di stupefacenti per l'anno 1970;

Visti gli articoli 5, 6, 7 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041;

Decreta:

1) la ditta Carlo Erba, via Imbonati n. 24, Milano, è autorizzata a produrre e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1970:

Morfina base	kg.	20
Codeina base	»	686
Etilmorfina base	»	157
Diidrocodeina base	»	152
Folcodina base	»	3
Ossicodone base	»	2
Idrocodone base	kg.	35
Petidina base	»	16
Metadone base	»	3

Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione;

2) la ditta SIRCAI - Società italiana ricerche chimiche applicazioni industriali, via Folli, 46/48, Milano, è autorizzata a produrre e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1970:

Morfina base	kg.	20
Codeina base	»	686
Etilmorfina base	»	157
Ossicodone base	»	2

Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione;

3) la ditta SIFAC - Società italiana fabbricazione alcaloidi e prodotti chimici, via Robbio n. 29, Confienza (Pavia), è autorizzata a produrre e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1970:

Morfina base	kg.	20
Codeina base	»	811
Etilmorfina base	»	186

Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione;

4) la ditta SALARS, via S. Francesco n. 5, Camerlata (Como) è autorizzata a produrre e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1970:

Morfina base	kg.	20
Codeina base	»	936
Etilmorfina base	»	214
Diidrocodeina base	»	76
Folcodina base	»	6
Ossicodone base	»	2
Idrocodone base	»	70
Tebacone base	»	5

Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione;

5) l'Istituto Luso Farmaco d'Italia, via Carnia, 25, Milano, è autorizzata a produrre e mettere in vendita nel corso dell'anno 1970:

Destromeramide base . . . . kg. 2

6) la ditta Farmaceutici Italia, via Schiapparelli n. 8, Settimo Torinese (Torino), è autorizzata a produrre e mettere in vendita nel corso dell'anno 1970:

Petidina base . . . . kg. 132

7) la ditta Maggioni, via Forlanini, 23, Milano, è autorizzata a produrre e mettere in vendita nel corso dell'anno 1970:

Petidina base . . . . kg. 27

8) la ditta Franco Tosi, via Chiasserini, 119, Milano, è autorizzata a produrre e mettere in vendita nel corso dell'anno 1970:

Metadone base . . . . kg. 1

Le presenti autorizzazioni sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1970.

Roma, addì 28 ottobre 1969

p. *Il Ministro*: DE MARIA

(11588)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1969.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa « Consorzio elettrico Menasco », con sede in Spigno Monferrato.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Vista la denuncia di censimento di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 1962, presentata dall'impresa « Consorzio elettrico Menasco », con sede in Spigno Monferrato (Alessandria) - regione Canavella, 4, in data 4 agosto 1969, dalla quale si desume che l'impresa stessa esercitava attività elettrica alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dall'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966, di cui alla comunicazione in data 4 agosto 1969 inviata dall'impresa medesima ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Considerato che l'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966 ha distribuito energia elettrica acquistata da terzi e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa anzidetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa « Consorzio elettrico Menasco », con sede in Spigno Monferrato (Alessandria) - regione Canavella, 4, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Consorzio elettrico Menasco », con sede in Spigno Monferrato (Alessandria) - regione Canavella, 4, è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione al « Consorzio elettrico Menasco » dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1969

Il Ministro: MAGRI

(11377)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1969.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 6 marzo 1969, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi, per l'anno finanziario 1969, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 12 aprile 1969, recante modificazioni alle norme per l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore di cui al predetto decreto ministeriale 28 febbraio 1969;

Decreta:

E' disposta nel mese di dicembre 1969 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, fino al limite massimo in valore nominale di L. 146.000.000.000.

L'emissione sarà effettuata il giorno 30 dicembre 1969.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1969

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1969
Registro n. 35 Tesoro, foglio n. 150

(11739)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

Il 22 novembre 1969 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Luigi Cangini, vice console onorario di Svezia a La Spezia.

(11515)

Il 22 novembre 1969 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Roberto Eminente, vice console onorario di Islanda a Napoli.

(11516)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di alveo in sinistra del fiume Trebbia, in comune di Rottofreno.

Con decreto 22 luglio 1969, n. 606 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto d'alveo in sponda sinistra del fiume Trebbia, in località « Madonnina » della frazione S. Nicolò del comune di Rottofreno (Piacenza) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 30, al fronte dei mappali 63, 85, 35, 38, 34, 36, 37, 40, 43, 75, 44, 45 e 49, della superficie di Ha. 6.72.40 ed indicato nella planimetria rilasciata il 21 novembre 1968, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Piacenza; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(11494)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della società « Cooperativa artigiana femminile », con sede in Savona

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 19 novembre 1969, il dott. Francesco Traversa è stato nominato liquidatore della società « Cooperativa artigiana femminile », con sede in Savona, costituita per rogito Pendola in data 30 dicembre 1947, in sostituzione delle signore Sicca Alba, Brilla Gina e Sommati Giulia, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(11436)

Scioglimento della cassa di soccorso per il personale dipendente dalla società G. Guardascione & C., con sede in Bacoli.

Con decreto 13 novembre 1969 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, si è sciolta la cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società G. Guardascione & C., con sede in Bacoli (Napoli).

(11438)

Sostituzione del liquidatore della società « Cooperativa autisti Cengio », con sede in Cengio

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 19 novembre 1969, il dott. Traversa Francesco è stato nominato liquidatore della società « Cooperativa autisti Cengio », con sede in Cengio (Savona), costituita in data 26 luglio 1945 in sostituzione del sig. Ottone Achille, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(11434)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Casalduni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1969, il comune di Casalduni (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.717.262, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11569)

Autorizzazione al comune di Duino Aurisina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1969, il comune di Duino Aurisina (Trieste) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11570)

Autorizzazione al comune di Lastra a Signa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1969, il comune di Lastra a Signa (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 117.226.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11571)

Autorizzazione al comune di Calderara di Reno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1969, il comune di Calderara di Reno (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.763.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11572)

Autorizzazione al comune di Sarsina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1969, il comune di Sarsina (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.867.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11573)

Autorizzazione al comune di Sarzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1969, il comune di Sarzana (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.277.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11574)

Autorizzazione al comune di Sesta Godano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1969, il comune di Sesta Godano (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.007.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11575)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 232

Corso dei cambi del 9 dicembre 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	626,50	626,35	625,55	625,93	625,50	626,42	626,05	625,93	626,42	626,35
$ Can.	583,30	583 —	582 —	582 —	581,70	583 —	582,10	582 —	583 —	583 —
Fr Sv	145,52	145,52	145,34	145,41	145,30	145,52	145,445	145,41	145,52	145,52
Kr D.	83,65	83,60	83,50	83,58	83,60	83,65	83,58	83,58	83,63	83,63
Kr N.	87,68	87,67	87,55	87,61	87,60	87,68	87,61	87,61	87,68	87,67
Kr. Sv	121,36	121,35	121 —	121,20	121,20	121,33	121,20	121,20	121,33	121,35
Fol.	173,98	173,72	173,55	173,445	173,50	173,98	173,47	173,445	173,98	173,95
Fr B	12,61	12,61	12,6050	12,5965	12,60	12,61	12,5975	12,5965	12,61	12,61
Franco francese	112,48	112,45	112,37	112,34	112,30	112,45	112,35	112,34	112,45	112,45
Lst	1500,90	1501,50	1499,30	1499,70	1499 —	1500,90	1500,10	1499,70	1500,90	1500,60
Dm. occ.	169,99	169,81	170,25	170,155	170,20	170,80	170,13	170,155	170,81	170,45
Scell Austr.	24,23	24,22	24,22	24,2325	24,15	24,24	24,23	24,2325	24,24	24,24
Escudo Port.	22,05	22 —	22,03	21,99	21,95	22,05	22 —	21,99	22,05	22,05
Peseta Sp	8,94	8,95	8,94	8,94	8,90	8,94	8,945	8,94	8,94	8,94

Media dei titoli del 9 dicembre 1969

Rendita 5 % 1935	96,40
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,475
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,275
» 5 % (Ricostruzione)	90,60
» 5 % (Riforma fondiaria)	89,60
» 5 % (Città di Trieste)	90,75
» 5 % (Beni Esteri)	88,60
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	98 —
» 5,50 % » » 1968-83	99,375
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	95,925
» » » 5,50 % 1976	99,925
» » » 5 % 1977	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977 .	99,375
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	99,825
» 5 % (» 1° gennaio 1971) .	99,275
» 5 % (» 1° aprile 1973)	97,925
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,425
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,775
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	96,45
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	96,375
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,80

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 dicembre 1969

1 Dollaro USA	625,99
1 Dollaro canadese	582,05
1 Franco svizzero	145,427
1 Corona danese	83,58
1 Corona norvegese	87,61
1 Corona svedese	121,20
1 Fiorino olandese	173,457
1 Franco belga .	12.597
1 Franco francese	112,345
1 Lira sterlina .	1499,40
1 Marco germanico .	170,142
1 Scellino austriaco	24,231
1 Escudo Port. .	21,995
1 Peseta Sp. .	8,942

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 31 maggio 1935, n. 906/R/Gab., con cui al sig. Castlunger Giovanni fu Francesco, nato a Marebbe il 24 settembre 1898, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Costalunga;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 12 giugno 1969 dal sig. Costalunga Zeno, nato a Marebbe l'8 aprile 1932 figlio del predetto, in atto ivi residente, Rina n. 107;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il Commissario del Governo delega al vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 31 maggio 1935, numero 906/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

In conseguenza di tale revoca il cognome del sig. Costalunga Zeno, nato a Marebbe l'8 aprile 1932 ed ivi residente, Rina n. 107, viene ripristinato nella forma tedesca di Castlunger.

Gli effetti del presente provvedimento si estendono alla moglie del predetto Huber Amalia, nata il 13 aprile 1936 ed alle figlie Claudia, nata il 14 gennaio 1961; Gabriella Maria, nata il 12 gennaio 1963; Alberta Maria, nata il 7 aprile 1965 e Maria Teresa, nata il 2 novembre 1966.

Il sindaco del comune di Marebbe provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 30 ottobre 1969

Il vice commissario del Governo: MASCI

(10915)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico per esami e per titoli, a complessivi duecento posti di assistente di stazione in prova

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n.P.2.1.1/70227 in data 19 settembre 1969;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 26 del 15 ottobre 1969;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi duecento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verranno assegnati lo stipendio e le altre competenze della qualifica, in base alle norme in vigore.

Art. 3.

E' approvato l'allegato « avviso-programma » contenente le norme per lo svolgimento del concorso e la ripartizione dei posti fra i compartimenti interessati.

Roma, addì 15 ottobre 1969

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1969
Registro n. 54 *Ferrovie, foglio n.* 61

AVVISO PROGRAMMA DI CONCORSO

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi duecento posti di assistente di stazione in prova alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Gli esami saranno tenuti nei seguenti Compartimenti, a ciascuno dei quali è riservato il numero dei posti indicati a fianco:

Torino	posti	15
Milano	»	30
Verona	»	10
Venezia	»	10
Trieste	»	10
Genova	»	15
Bologna	»	15
Firenze	»	15
Ancona	»	10
Roma	»	15
Napoli	»	10
Bari	»	10
Reggio Calabria	»	10
Palermo	»	15
Cagliari	»	10
Totale	posti	200

La partecipazione al concorso è limitata a un solo compartimento.

1. — *Titolo di studio*

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti dovranno essere forniti di licenza media o di altro titolo equipollente, rilasciato da Scuola italiana, anche all'estero, governativa o pareggiata.

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso, redatta — sulla prescritta carta bollata — in conformità al modello allegato *A*, dovrà pervenire *alla Segreteria compartimentale Ferrovie dello Stato* della sede prescelta entro il *termine perentorio* di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Della tempestività dell'arrivo della domanda fa fede unicamente il timbro a data apposta sulla domanda stessa dalla Segreteria del compartimento ferrovie dello Stato prescelto.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità alcuna per ritardi o disguidi di domande o di comunicazioni inerenti al concorso, anche se imputabili a fatti di terzi od a causa di forza maggiore.

Le domande che pervengano ad organi ferroviari centrali o periferici, diversi dalla Segreteria del compartimento ferrovie dello Stato prescelto per sostenere il concorso, *non saranno ritenute valide e quindi non verranno prese in considerazione.*

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale o da un notaio o dal comandante della nave mercantile o, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo del proprio ufficio e per i militari alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

In detta domanda i candidati debbono dichiarare:

il cognome e nome (le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge);

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

gli estremi del titolo di studio di cui al precedente punto 1;

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni (compresa l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e le cause di eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i titoli che danno diritto all'elevamento del limite massimo di età per l'ammissione al concorso, elencati al successivo punto 3;

il proprio indirizzo e numero di codice postale; l'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume ovviamente responsabilità alcuna nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento del recapito stesso, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici.

I concorrenti che intendano sostenere le prove facoltative di lingue estere (francese, inglese, tedesco), e di dattilografia, debbono indicarlo nella domanda.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che concorrono per il compartimento di Verona e che, ai sensi del successivo punto 11, intendano sostenere le prove obbligatorie del concorso in detta lingua tedesca, sottoponendosi alla prova di conoscenza della lingua italiana, debbono anche essi indicarlo nella domanda.

Tuttavia delle richieste di cui ai due commi precedenti sarà tenuto conto anche se fatte con domande separate, ma soltanto se queste perverranno alla competente Segreteria del compartimento ferrovie dello Stato entro il termine perentorio sopra stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

3. — *Limiti di età per la partecipazione al concorso*

Il candidato deve aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 30° alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il suddetto limite di 30 anni di età è elevato:

a) di due anni, per i coniugati entro la cennata data di scadenza;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni, per i combattenti, profughi e categorie assimilate;

d) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 178, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

e) ad anni 39:

per i combattenti o assimilati, decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare ovvero promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) ad anni 40:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

g) ad anni 55:

per gli invalidi di guerra militari e civili, di cui all'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 482, con le esclusioni di cui all'ultimo comma di tale articolo;

per gli invalidi per servizio statale di cui all'art. 3 della citata legge 482/1968, con le esclusioni previste dall'articolo stesso;

per gli invalidi del lavoro di cui all'art. 4 della citata legge 482/1968;

per gli invalidi civili di cui all'art. 5 della medesima legge 482/1968;

per gli orfani e le vedove di coloro che siano morti per fatto di guerra, o per servizio o sul lavoro, ovvero a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a pensione di guerra, pensione privilegiata ordinaria o rendita di infortunio; nonchè per i figli e le mogli di coloro che per gli stessi motivi siano divenuti inabili a qualsiasi lavoro (art. 8 della ripetuta legge n. 482/1968).

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) che precedono, si cumulano fra loro purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni di età; non si cumulano fra loro gli aumenti di cui alla precedente lettera *c*).

Le elevazioni di cui alle lettere *f*), e *g*) assorbono qualsiasi altro aumento.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti di cui appresso, purchè non abbiano raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato:

dipendenti civili dello Stato e dipendenti militari di cui la legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289.

4. — *Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli che danno diritto all'attribuzione di punteggio supplementare, a preferenza nella graduatoria a parità di punti, o a riserva di posti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande, stabilito al primo comma del precedente punto 2; il computo della durata dei servizi valutabili ai fini del cennato punteggio supplementare, va limitato anch'esso alla data suddetta.

5. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo e quelli che siano stati revocati, destituiti o decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

La competenza ad escludere dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata ai direttori compartimentali dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, nelle cui sedi si svolge il concorso.

6. — *Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali*

Gli aspiranti devono possedere sana e robusta costituzione, nonchè gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni inerenti alla qualifica di assistente di stazione.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla qualifica di assistente di stazione o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Gli aspiranti devono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali che nella apposita tabella (approvata con decreto ministeriale 3 gennaio 1966, n. 12) sono indicati per l'ammissione in servizio con la qualifica di assistente di stazione: statura non inferiore a metri 1,55; acutezza visiva 10/10 in ciascun occhio, raggiungibili anche con correzione di lenti sferiche + 4D — 5D, purchè la differenza di refrazione tra i due occhi non sia superiore a 3 diottrie, e con correzione di lenti cilindriche, per eventuale astigmatismo, purchè efficace e tollerata; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di metri 8 da ciascun orecchio.

I minorati di guerra e categorie assimilate possono partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'azienda li troveranno in possesso dei requisiti speciali sopraindicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di assistente di stazione e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità configurati nel secondo comma del presente punto 6.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali verrà disposto solo nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli interessati; in caso di inidoneità, gli interessati potranno chiedere una visita di appello e a tal fine, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione, dovranno far pervenire apposita domanda in carta legale, corredata da certificato medico, alla segreteria compartimentale presso cui hanno concorso.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti o che, sottoposti a tale visita con esito negativo, risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale d'appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificato al successivo punto 8.

7. — *Commissioni esaminatrici*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare le commissioni esaminatrici compartimentali e gli eventuali membri aggiunti.

I relativi provvedimenti verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

8. — *Diario delle prove d'esame, comunicazioni e documenti di identità*

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e le sedi in cui avrà luogo la prova scritta; data e sedi che saranno stabilite con successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti stessi riceveranno apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica o passaporto;

tessera ferroviaria di riconoscimento ovvero libretto ferroviario;

tessera militare di riconoscimento, con fotografia;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

9. — *Prove di esame*

Gli esami obbligatori consisteranno in una prova scritta e in una orale, come dal programma di cui all'allegato *B*.

Per ciascuna prova obbligatoria la commissione disporrà di un massimo di 10 punti.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato almeno sette punti su dieci nella prova scritta.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Saranno consentite, altresì, prove facoltative di lingue estere (francese, inglese, tedesca) e di dattilografia, come dal programma di cui al citato allegato *B*, alle quali saranno sottoposti soltanto i candidati ammessi alla prova orale obbligatoria.

Detti esami facoltativi si intendono superati solo se il concorrente avrà ottenuto almeno la metà dei punti previsti per ciascuna prova (scritta, orale e pratica) e consisteranno in:

a) prove scritte e orali di lingue estere (francese, inglese e tedesca);

b) una prova pratica di dattilografia.

Per tali esami facoltativi la commissione disporrà complessivamente di:

punti 0,50 per la prova scritta e punti 0,50 per la prova orale per ciascuna delle lingue estere (francese, inglese, tedesca);

punti 0,20 per la prova di dattilografia.

10. — *Prescrizioni per gli esami*

Le prove scritte debbono essere eseguite su carta timbrata e fornita dall'azienda. Uno dei fogli consegnati è munito di un talloncino gommato non trasparente per assicurare l'anonimia del concorrente.

I candidati non possono uscire per alcun motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, a meno che non dichiarino di ritirarsi dal concorso. In ogni caso nessun concorrente può lasciare la sede degli esami se non sia trascorso, dalla dettatura dell'enunciato, almeno la metà del tempo stabilito per la prova.

I candidati non possono tenere pubblicazioni o altri scritti di qualsiasi genere.

Durante lo svolgimento delle prove scritte è vietato ai concorrenti di conferire tra loro, di consultare o scambiarsi carte, di avere qualsiasi comunicazione con l'esterno.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni suddette, o che copia in tutto o in parte le prove scritte, viene espulso dalla sede di esame.

Il candidato, alla fine del proprio lavoro, riconsegna i fogli ricevuti all'incaricato della commissione, e in presenza dell'incaricato stesso, il quale avrà cura di controllare la sua identità in base al documento di riconoscimento, scrive il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita nello spazio del foglio da ricoprire col suddetto talloncino.

E' vietato firmare, datare o fare qualsiasi segno di riconoscimento sulle altre parti dei fogli, pena l'annullamento della prova. La prova viene annullata anche se viene a risultare che il candidato abbia copiato in tutto o in parte il proprio lavoro.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la commissione esaminatrice compila l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione del voto riportato da ciascuno.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede di esame e ciò costituisce notificazione del risultato conseguito.

11. — *Titoli di merito, preferenze, riserve posti - Graduatoria*

I concorrenti che abbiano superato la prova di esame saranno invitati a far pervenire all'azienda, nel termine perentorio di venti giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito, di preferenza in graduatoria a parità di votazione complessiva, e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti, secondo quanto appresso specificato.

Ai fini della valutazione dei titoli di merito ivi compresi i titoli di studio di cui appresso, e ai fini del riconoscimento dei requisiti preferenziali e per la riserva di posti, non è ammesso il riferimento a documentazioni comunque già prodotte in qualsiasi occasione o esistenti agli atti dell'azienda. Tale disposizione vale anche per i candidati in servizio presso l'azienda medesima o presso altra amministrazione statale.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, al fine della loro valutazione, debbono essere in regola con le disposizioni sul bollo, e prodotte nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati; debbono inoltre contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro e inequivocabile, ed essere rilasciate dalla autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori, o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Le certificazioni stesse possono essere presentate in copia notarile su carta bollata ovvero in copia meccanica o fotografica purchè autenticate dalla competente autorità e con marche da bollo debitamente annullate.

Per i titoli di merito la commissione disporrà complessivamente di 5 punti così suddivisi:

A) 3 punti per la valutazione del titolo di studio necessario per la ammissione al concorso, ripartiti come segue:

punti 1, per media dei voti da 7 a 7,99 o per il giudizio di classificazione « buono »;

punti 2, per la media dei voti da 8 a 8,99 o per il giudizio di classificazione « distinto »;

punti 3, per la media dei voti da 9 a 10 o per il giudizio di classificazione di « ottimo » o « lodevole ».

Nella media dei voti da calcolare per l'assegnazione dei punteggio suindicato, non deve tenersi conto della religione, educazione fisica, cultura militare e fascista, condotta, canto, profitti, musica, recitazione, lettura espressiva, nonchè dell'igiene, a meno che quest'ultima voce non sia abbinata alle scienze.

B) 2 punti al massimo per la valutazione degli altri titoli culturali e professionali con i seguenti criteri:

a) punti 0,50 al massimo per la valutazione del diploma di istituto di istruzione di 2° grado seguendo i criteri di cui appresso:

media dei voti da 6 a 6,99	punti 0,20
media dei voti da 7 a 7,99	» 0,30
media dei voti da 8 a 8,99	» 0,40
media dei voti da 9 a 10	» 0,50

b) punti 0,20 per ogni altro diploma di istituto di istruzione di 2° grado oltre quello di cui alla precedente lettera *a*);

c) punti 0,15 per ogni semestre di non demeritevole servizio in posizione di ruolo alle dipendenze dell'Azienda ferrovie dello Stato o civile di ruolo di altra Amministrazione dello Stato con qualifica di livello pari o superiore a quella di assistente di stazione e nei reparti del genio (Esercizio linee ferroviarie), sempre in mansioni di livello pari o superiore a quelle della qualifica di assistente di stazione;

d) punti 0,15 per ognuna delle abilitazioni « complete » conseguite ai servizi di stazione (viaggiatori e bagagli, gestione merci, telegrafo e movimento) a favore dei candidati che si trovino in servizio alle dipendenze dell'Azienda ferrovie dello Stato;

e) punti 0,15 per ogni idoneità conseguita in pubblici concorsi per esami e per titoli ed esami ferroviari o presso altra amministrazione statale per qualifica corrispondente o superiore a quella di assistente di stazione (non è valutabile l'idoneità quando la medesima abbia dato origine a prestazioni che determinano un maggiore punteggio in applicazione del disposto di cui alla precedente lettera *c*);

f) punti 0,10 per ogni quadrimestre di non demeritevole servizio di ruolo reso alle dipendenze delle ferrovie dello Stato o alle dipendenze di imprese private che gestiscono servizi per conto dell'Azienda ferrovie dello Stato.

I punteggi di cui sopra sono cumulabili tra loro purchè, complessivamente, non si superino i previsti due punti.

Inoltre, in applicazione dell'art. 22 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, agli assuntori partecipanti al presente concorso sarà assegnato il seguente particolare punteggio:

punti 0,30 per ogni anno di servizio prestato in qualità di assuntore;

punti 0,15 per ognuna delle abilitazioni ai servizi di stazione conseguite (gestione viaggiatori, bagagli, merci, telegrafo, movimento).

La graduatoria di merito compartimentale verrà compilata sulla base della valutazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto conseguito nella prova orale, quelli eventualmente conseguiti nelle prove facoltative e l'eventuale punteggio attribuito per la valutazione dei titoli, nonchè, in caso di parità di votazione complessiva, sulla base dei seguenti criteri di preferenza nell'ordine di elencazione:

a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio;
e) i mutilati ed invalidi del lavoro;
f) gli orfani di guerra;
g) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
h) gli orfani dei caduti per servizio;
i) gli orfani dei caduti sul lavoro;
l) i feriti in combattimento;
m) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;
n) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
o) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
p) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
q) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
r) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
s) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
t) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
u) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
v) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
w) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
x) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
y) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:
1) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;
2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;
3) dall'età.

I posti messi a concorso in ogni compartimento saranno assegnati secondo l'ordine delle rispettive graduatorie di merito, ma con l'osservanza delle leggi speciali relative ai posti da riservare ai candidati che rivestono la qualifica di combattente e categorie assimilate, di orfano di guerra e categorie assimilate, nonchè alle altre categorie, aventi diritto a riserva di posti in base all'art. 12 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato.

In applicazione dell'art. 22 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, il 5% dei posti messi a concorso è riservato agli assuntori che abbiano esercitato, come tali, per almeno 5 anni, mansioni assimilabili a quelle normalmente espletate dagli assistenti di stazione e che, oltre a possedere gli altri requisiti richiesti, non abbiano superato, alla data del presente bando, il 45° anno di età.

In applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, e successive proroghe, n. 2 dei 10 posti assegnati al compartimento di Verona sono riservati ai candidati meglio classificati nella relativa graduatoria di merito, che abbiano superato la prova facoltativa di lingua tedesca, conseguendo tanto nella traduzione scritta che nel colloquio, una votazione di almeno punti 0,40 su 0,50.

In base al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, partecipanti al concorso nel compartimento di Verona, possono chiedere di sostenere le prove obbligatorie di esame nella lingua tedesca. In caso di esito positivo di dette prove, i medesimi dovranno dimostrare di conoscere la lingua italiana mediante un esame consistente in una traduzione scritta dal tedesco — senza l'uso del vocabolario — di un brano scelto dalla commissione nonchè in una conversazione in lingua italiana, riportando, in ciascuna prova, un punteggio non inferiore a 0,40 su 0,50.

In caso di superamento di tale esame, il punteggio in esso complessivamente riportato si sommerà a quello conseguito nelle prove obbligatorie e facoltative del concorso; peraltro i candidati che si avvarranno del beneficio in questione non saranno ammessi a sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca.

I candidati stessi concorrono alla riserva di cui sopra in base al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1396/1951.

Le graduatorie compartimentali del concorso verranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

Le assunzioni degli aventi titolo verranno scaglionate nel tempo, per successivi gruppi di candidati e seguendo l'ordine di graduatoria, in relazione al verificarsi delle vacanze, cui si riferiscono i posti messi a concorso, calcolati con le previsioni e nei limiti previsti dall'art. 13 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni (esodi che si verificheranno nei due anni successivi all'approvazione del bando).

12. — *Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione*

I concorrenti utilmente collocati nelle rispettive graduatorie compartimentali saranno invitati dall'azienda a far pervenire, nel termine perentorio di venti giorni decorrente dal ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) titolo di studio prescritto (vedasi il precedente punto 1);
b) certificato penale del casellario giudiziale;
c) estratto dell'atto di nascita, nonchè — per coloro che hanno superato il 30° anno di età alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso — i titoli che conferiscono diritto all'elevamento del limite di età di cui al punto 3 del presente bando;
d) certificato di cittadinanza italiana;
e) certificato di godimento dei diritti politici;
f) documento comprovante la posizione del candidato rispetto all'adempimento degli obblighi militari, e cioè, ad esclusione di altri, l'estratto dello stato di servizio o duplicato del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o, per i militari alle armi, dichiarazione del comando da cui dipendono (o copia autenticata dei suddetti documenti). Il documento da prodursi deve riflettere la posizione militare del candidato all'atto del ricevimento dell'invito a presentare la documentazione sopra elencata.

I certificati di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), del presente punto debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'invito di cui sopra.

Gli interessati che abbiano già prodotto, ai fini specificati nel precedente punto 11, taluno dei documenti elencati nel presente punto 12 — che non siano quelli di cui alle lettere *b*), *d*) ed *e*) — sono esentati dall'inviarli di nuovo

Il requisito della buona condotta sarà accertata d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica *3 maggio 1957, n. 686.*

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare i documenti in conformità alle vigenti disposizioni di legge sul bollo.

Il personale di ruolo dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è esentato dalla presentazione dei predetti documenti ad eccezione del titolo di studio, da produrre sempre nel cennato termine perentorio di venti giorni, qualora non risulti già acquisito agli atti dell'azienda stessa.

Il personale di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato deve far pervenire, nel ripetuto termine perentorio di venti giorni, una copia integrale dello stato di servizio e il titolo di studio, ed è esentato dalla presentazione degli altri documenti.

Tutte le certificazioni debbono essere redatte nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati. Le certificazioni stesse debbono contenere le indicazioni necessarie in modo chiaro e inequivocabile, ed essere rilasciate dall'autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Le certificazioni di cui alle lettere *c*), *d*), ed *e*), possono essere contenute in un unico documento, purchè esso sia intestato al concorrente e compilato in base a diretta visione degli atti dell'Ufficio anagrafico che lo rilascia e non si tratti quindi del semplice modulo di trascrizione di dati risultanti dalla carta di identità, non valido per l'immissione in pubblico impiego.

Sono ammesse le copie notarili in carta bollata ovvero le copie meccaniche o fotografiche purchè autenticate dalla competente autorità e con marche da bollo debitamente annullate.

13. — *Assunzione e nomina in prova*

Gli aventi titolo all'assunzione - purchè non abbiano superato l'età per il collocamento a riposo - saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore e sono obbligati a compiere il prescritto periodo di prova, al cui esito favorevole è subordinata la nomina a stabile.

Tale nomina è altresì subordinata al conseguimento, durante il periodo di prova, delle abilitazioni gestione viaggiatori e bagagli, gestione merci, servizio telegrafonico, nonchè al superamento dell'idoneità alle funzioni di assistente di stazione.

Coloro che non conseguiranno la nomina a stabile saranno esonerati dall'impiego, salvo quanto appresso detto per i dipendenti ferroviari.

Il trattamento economico avrà inizio dalla data della effettiva immissione in servizio di prova.

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e delle altre amministrazioni dello Stato che alla data di decorrenza della nomina in prova percepiscono uno stipendio di importo superiore a quello iniziale previsto per la qualifica di assistente di stazione, otterranno un assegno personale pensionabile pari alla differenza fra lo stipendio già goduto e quello spettante, salvo riassorbimento dei successivi aumenti di stipendio per progressione di carriera anche se semplicemente economica.

I dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dovranno optare per la nuova qualifica di assistente di stazione in prova e gli eventuali diritti acquisiti nella precedente posizione saranno loro riconosciuti ai sensi delle norme in vigore; peraltro, qualora compiano il periodo di prova con esito negativo o vi rinuncino o non lo completino, saranno restituiti a tutti gli effetti alla qualifica di provenienza, previo annullamento della nomina.

Coloro che senza motivo ritenuto giustificato dall'azienda non assumono servizio nella località loro assegnata e nel termine stabilito, decadono dall'impiego; i dipendenti ferroviari rimangono nella precedente posizione.

Per esigenze di servizio resta ferma la facoltà dell'azienda di destinare gli idonei che venissero eventualmente assunti dopo i vincitori, anche a compartimenti diversi da quelli previsti all'inizio del presente avviso-programma.

Su carta bollata

Allegato *A*

Alla Segreteria compartimentale delle ferrovie dello Stato di (1) .

Il sottoscritto (2) . . nato il (3) . a .. (provincia di .), presa conoscenza dell'avviso-programma, relativo al concorso pubblico a . . posti di assistente di stazione in prova, approvato con decreto ministeriale 26386 del 15 ottobre 1969, domanda di parteciparvi per i posti riservati a codesto Compartimento, dichiarando di accettare tutte le condizioni contenute nell'avviso-programma stesso.

Con la presente dichiara inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (coloro che non siano iscritti, o siano cancellati dalle liste medesime, debbono indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le condanne penali riportate, specificando le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso del titolo di studio di . . (indicare la specie), conseguito presso la scuola (indicare quale) . in data .

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc).

Aggiunge che non ha mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato od altra amministrazione pubblica (4).

Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni (5) (6).

Indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma . . . .
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale ovvero dalle altre autorità di cui al punto 2 dell'avviso-programma)

---

(1) Indicare la città del compartimento prescelto.

(2) Cognome e nome, scrivere a macchina o a stampatello; le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge.

(3) Per godere dell'elevamento del limite massimo di età, indicare i titoli posseduti, di cui al punto 3 del bando.

(4) In caso diverso, la dichiarazione dovrà specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della eventuale risoluzione del rapporto d'impiego.

(5) Il candidato alle armi deve indicare anche l'indirizzo civile.

(6) Indicare se il candidato intende:

di sottoporsi alle prove facoltative di cui all'allegato *B* o a taluna di esse;

di sostenere in lingua tedesca le prove concorsuali, sottoponendosi all'esame di lingua italiana come previsto al punto 11 (per gli interessati che partecipano per il Compartimento di Verona), concorrendo alla prevista riserva.

Indirizzi delle segreterie compartimentali

10125 - Torino, via Sacchi, 1.
16126 - Genova, via Andrea Doria, 5.
20123 - Milano, corso Magenta, 24.
37100 - Verona, lungo Adige Capuleti.
30100 - Venezia, fondamenta S. Lucia.
34132 - Trieste, piazza Vittorio Veneto, 3.
40123 - Bologna, via D'Azeglio, 38.
50123 - Firenze, piazza dell'Unità, 1.
60100 - Ancona, piazza Cavour, 23.
00185 - Roma, via Marsala, 53.
80132 - Napoli, via S. Lucia, 81.
70123 - Bari, corso Italia, 23.
89100 - Reggio Calabria, via Cimino, 1.
90100 - Palermo, via Roma.
09100 Cagliari, via Roma, 6.

Allegato *B*

PROGRAMMA DI ESAME

Prove obbligatorie

Esame scritto:

Componimento italiano su tema dato.

Esame orale su argomenti di:

1) Aritmetica:

Operazioni con numeri razionali e potenze di essi - Divisibilità dei numeri interi; criteri di divisibilità - Prova del nove delle quattro operazioni fondamentali - Numeri primi: ricerca dei divisori di un numero - Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di due o più numeri interi - Frazioni ordinarie e numeri decimali - Sistema metrico decimale - Numeri complessi - Radice quadrata di un numero razionale - Rapporti e proporzioni; proporzionalità diretta e inversa - Regola del 3 semplice e del 3 composto - Regola d'interesse e di sconto, di ripartizione semplice e composta e di miscuglio.

2) Geometria:

Nozioni elementari di geometria piana e solida - Triangoli e poligoni; loro principali proprietà - Circonferenza e cerchio; loro proprietà principali - Problemi grafici fondamentali - Nozioni sull'equivalenza delle figure piane; applicazioni metriche del teorema di Pitagora - Misure della circonferenza, degli archi, degli angoli e delle superfici delle principali figure piane - Prisma - Piramide - Cilindro - Cono - Sfera - Tronco di piramide e di cono - Misura della superficie e del volume dei principali solidi.

3) Geografia:

Nozioni generali di geografia fisica ed antropica dell'Europa - Stati d'Europa, loro capitali e principali città; loro traffici e comunicazioni con l'Italia - Le regioni d'Italia, i loro prodotti e i

centri più notevoli. Mezzi di comunicazione - Itinerari di viaggio più notevoli - Uso delle carte geografiche e topografiche, degli orari ferroviari e delle guide.

4) Nozioni elementari di diritto pubblico:

Ordinamento civile, politico ed amministrativo dello Stato italiano.

Prove facoltative

1) *Lingue estere*: (francese, inglese, tedesco).

Le prove consisteranno nella traduzione scritta dall'italiano, senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla commissione nonchè in una conversazione atta a provare la conoscenza della lingua prescelta.

2) *Dattilografia*:

Copiatura a macchina di un brano scelto dalla commissione, per la durata di cinque minuti e complessive 800 battute.

(10989)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissioni giudicatrici di quattro concorsi a posti di professore aggregato

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 25 luglio 1966, n. 585;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1966, n. 5;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 15 aprile 1969, con il quale sono stati banditi i concorsi a duecentosedici posti di professore aggregato;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1969, concernente le disposizioni per la costituzione, per elezione e sorteggio, delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati banditi con i decreti ministeriali 18 febbraio 1969 e 21 maggio 1969;

Sentito il parere espresso dalla sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione in data 30 gennaio 1969 e 26 aprile 1969 in merito alla composizione dei collegi elettorali per la designazione dei membri delle commissioni giudicatrici per i concorsi sopra menzionati;

Visto il risultato dello spoglio delle votazioni e l'esito dei sorteggi comunicato dal presidente della commissione incaricata delle operazioni di scrutinio e di sorteggio per la costituzione delle commissioni giudicatrici dei concorsi sopra menzionati;

Decreta:

Art. 1.

Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di professore aggregato:

DD-42:

concorso ad un posto per il gruppo « Patologia medica » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa:

Tronchetti prof. Fabio, Università di Pisa;
Cassano prof. Cataldo, Università di Roma;
Beretta-Anguissola prof. Alessandro, Università di Torino;
Grifoni prof. Vincenzo, Università di Cagliari;
Malaguzzi-Valeri prof. Claudio, Università di Bari.

DD-47:

concorso ad un posto per il gruppo « Medicina interna » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma:

Cassano prof. Cataldo, Università di Roma;
Turchetti prof. Aldo, Università di Roma;
Fiaschi prof. Ernico, Università di Padova;
Baserga prof. Angelo, Università di Ferrara;
Tronchetti prof. Fabio, Università di Pisa.

FF-1:

concorso ad un posto per il gruppo « Chimica organica » presso la facoltà di chimica industriale dell'Università di Bologna:

Caglioti prof. Luciano, Università di Bologna;
Mancini prof. Angelo, Università di Bologna;
Tundo prof. Antonio, Università di Bologna;
Degani prof. Jacopo, Università di Torino;
Stagno d'Alcontres prof. Guglielmo, Università di Messina.

HH-10:

concorso ad un posto per il gruppo « Gasdinamica » presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli:

Jarre prof. Giovanni, Politecnico di Torino;
Broglio prof. Luigi, Università di Roma;
Magrini prof. Ugo, Università di Genova;
Muggia prof. Aldo, Politecnico di Torino;
Gabrielli prof. Giuseppe, Politecnico di Torino.

Art. 2.

I candidati che hanno fatto pervenire al Ministero, entro il termine stabilito dal bando di concorso, la domanda di partecipazione e una serie delle pubblicazioni, sono tenuti a inviare, a ciascun componente la commissione giudicatrice, una serie delle pubblicazioni già inoltrate al Ministero, insieme con una copia del « curriculum », dell'elenco dei titoli e dei documenti e dell'elenco delle pubblicazioni già allegati alla domanda.

Le pubblicazioni dovranno pervenire ai commissari entro il ventesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 3.

La spesa per presumibili L. 1.200.000 (unmilioneduecentomila) complessive, farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero, per il corrente anno finanziario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 novembre 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1969
Registro n. 98, *foglio n.* 263

(11705)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.